

Corso di Aggiornamento Sulla Sicurezza per **DIRIGENTI SCOLASTICI** Individuati Datori di Lavoro

Potenza 18 febbraio 2008

Giuseppe Satriani- Sovrintendente Medico INAIL Regione Basilicata

Normativa sull'Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni e le Malattie Professionali

Potenza 18 febbraio 2008

Giuseppe Satriani - Sovrintendente Medico INAIL Regione Basilicata

L'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali è gestita

dall'INAIL (Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro)

GESTIONE PER CONTO

Ai sensi del secondo comma dell'art.127 T.U. tutti i dipendenti delle Amministrazioni statali, ricorrendone le condizioni (e cioè i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la generalità dei lavoratori rispettivamente dagli art.1 e 4 del T.U.), sono assicurati presso l'INAIL.

GESTIONE PER CONTO

L'assicurazione viene attuata, anziché in forma ordinaria, con il sistema della "gestione per conto" dello Stato.

In base a tale forma di gestione le Amministrazioni dello Stato non corrispondono alcun premio di assicurazione, ma rimborsano all'INAIL gli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto ai dipendenti dello Stato infortunati o tecnopatici, nonché: le spese generali di amministrazione, le spese per accertamenti medico-legali, etc.

GESTIONE PER CONTO

In base all'art.2 del D.M. 10/10/1985 l'Istituto eroga, ai dipendenti delle amministrazioni statali, le prestazioni di cui all'art.66 del T.U. e, naturalmente quelle previste dal D. L.vo n.38/2000 - ad eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea.

AZIONE DI RIVALSA

Si precisa che l'INAIL non può attivare direttamente l'azione di rivalsa, in quanto la stessa è di competenza dell'Amministrazione Statale; le Sedi dell'Istituto sono tuttavia tenute ad inviare ai presunti responsabili ed al danneggiato le prescritte diffide, specificando che le stesse vengono effettuate per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Statale.

AZIONE DI RIVALSA

Le Sedi INAIL debbono altresì tempestivamente fornire alla competente Amministrazione Statale tutte le notizie ed i documenti necessari per consentire l'esercizio dell'azione stessa.

INSEGNANTI

Sono assicurati gli insegnanti e gli alunni che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.

INSEGNANTI

Sono assicurati anche gli allievi e gli istruttori dei corsi di qualificazione o di riqualificazione o di addestramento professionale o dei cantieri scuola, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.

INSEGNANTI

In base all'indirizzo tradizionale, le suddette persone sono assicurate non per l'intera attività lavorativa che svolgono, ma solo per i rischi derivanti dalle attività sopra elencate.

Considerata, però, la difficoltà di scindere le attività teoriche da quelle pratiche, nonché l'evoluzione delle tradizionali "esercitazioni", si va affermando l'indirizzo in base al quale non si ravvisano più valide ragioni "per gli insegnanti", per limitare la copertura assicurativa ai soli rischi specifici delle "attività protette", ma essa va estesa a tutti i rischi collegati al lavoro e alle attività accessorie, ivi compreso il rischio "in itinere", al pari di tutti gli altri lavoratori assicurati.

INSEGNANTI

L'INAIL ha statuito che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria anche gli insegnanti che "per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori, etc)", ovvero "frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine", nonché quelli che sono direttamente adibiti ad attività consistenti in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro
(Circ. INAIL 23/4/2003 n.28).

INSEGNANTI

L'INAIL ha altresì ricompreso nell'ambito delle esercitazioni pratiche l'attività di **educazione fisica**, nonché ritenuto "i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo assimilabili alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientranti nel novero delle attività protette" (**Circ. INAIL 23/4/2003 n.28**).

INSEGNANTI

Secondo la stessa Circolare, tra le attività protette rientra anche **l'attività di sostegno** "che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art.13, commi 5 e 6 della Legge n.104/92, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psicofisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno".

INSEGNANTI di scuola Materna

Sono soggetti, per la natura manuale della loro attività che si concreta nello svolgimento di esercitazioni pratiche anche in forma ludica, ad un rischio non generico, ma specifico
(Cass. 20/8/1996 n.7671).

ALUNNI

È stata riconosciuta, inoltre, l'assicurazione per gli infortuni occorsi agli **studenti** nel corso delle esercitazioni pratiche "che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche"

(Circ. INAIL 17/11/2004 n.79).

ALUNNI

"Sono assicurati anche gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive".

ALUNNI

Per gli alunni e gli allievi,
permane tuttora la limitazione
della copertura assicurativa ai
soli rischi connessi alle attività
pratiche sopra indicate.

Gli Infortuni sul
lavoro

e le

Malattie
Professionali

Per *infortunio* si intende un evento avvenuto per *causa violenta* in *occasione di lavoro*, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (D.P.R. n.1124/1965, art.2), è considerata sul lavoro anche l'infezione carbonchiosa.

Ai fini dell'assicurazione INAIL, per la sua indennizzabilità è necessario che dall'infortunio sia derivata o la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

L'inabilità si considera permanente assoluta quando la conseguenza dell'infortunio tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, permanente parziale quando la diminuisca in misura superiore al 5%* e per tutta la vita

* In base al D.Lgs 38/2000

L'occasione di lavoro

La giurisprudenza riconosce l'esistenza di un infortunio sul lavoro, allorché esso sia derivato dall'esposizione del lavoratore ad un rischio specifico, cioè ad un rischio insito nel lavoro svolto (ad es.: il rischio di folgorazione per un elettricista), anche nella forma del rischio ambientale, eziologicamente riconducibile al rischio insito nell'ambiente di lavoro e determinato dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine o di altre fonti di rischio (ad es.: il rischio di cadute in ambienti scivolosi per effetto dei lavori svolti) ovvero ad un rischio generico aggravato, cioè ad un rischio al quale sono sottoposti tutti, ma che viene aggravato dallo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es.: il fulmine per chi lavora all'esterno).

Pertanto l'occasione di lavoro sussiste ogni qualvolta l'infortunio sia collegato con un nesso causa-effetto, sia pure indiretto e mediato, con l'attività lavorativa.

Causa Violenta

Si intende qualsiasi fatto lesivo che arrechi danno all'organismo del lavoratore (da ciò la sua "dannosità"), agendo dall'esterno sul corpo umano ("esteriorità"), in modo sufficientemente intenso (perciò si dice "violenta") e rapido nel tempo (causa "concentrata").

L'unità cronologica di misura è un turno lavorativo.

Quest'ultimo criterio differenzia l'infortunio sul lavoro dalla malattia professionale (ove invece si parla di causalità lenta e diluita nel tempo).

Causa Violenta

La causa del danno deve agire dall'esterno e più precisamente deve derivare dall'ambiente di lavoro.

La legge non specifica "causa violenta ed esteriore". Parla semplicemente di "causa violenta".

Causa Violenta

Viene inoltre considerata causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, posti in rapporto di causa-effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad invalidità (ad es.: epatite virale in infermiere).

Causa Violenta

Intensità Lesiva

La causa deve essere idonea quantitativamente a provocare l'effetto dannoso

NO INFORTUNIO*

1. **LOMBALGIA** per raccogliere da terra un arnese di lavoro
2. **ROTTURA DEL MENISCO** subita per passare dalla posizione accasciata a quella eretta

* Giurisprudenza Corte di Cassazione

Infortunio Tutelato

È il risultato del combinarsi di 3 elementi:

INFORTUNIO

Evento lesivo:

CAUSA VIOLENTA

energia lesiva

- esteriore
- efficiente
- concentrata nel tempo

OCCASIONE DI LAVORO

contesto dell'evento

- attualità di lavoro
- finalità di lavoro

Infortunio in itinere

Si intende l'infortunio occorso al lavoratore nel raggiungere o rientrare dal posto di lavoro purché sussista un nesso tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali e che, in caso di infortunio occorso durante l'uso di veicolo privato, l'uso di tale mezzo sia stato imposto dall'inadeguatezza di altri mezzi di locomozione.

DENUNCIA DI INFORTUNIO

L'assicurato deve dare subito notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche lieve, al proprio datore di lavoro; se non lo fa, e il datore di lavoro non ne è venuto a conoscenza, egli **perde il diritto all'indennizzo** per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio **(art.52 T.U.)**.

DENUNCIA DI INFORTUNIO

Indipendentemente da ogni sua valutazione, il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL l'infortunio prognosticato non guaribile entro tre giorni. La denuncia deve essere presentata entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico che deve essere allegato alla denuncia stessa
(art.53 T.U.).

DENUNCIA DI INFORTUNIO

Ove l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo (o via fax) entro ventiquattro ore dal momento dell'infortunio

(art.53, comma 2 T.U.).

DENUNCIA DI INFORTUNIO

La violazione di questi obblighi a carico del datore di lavoro è soggetta a sanzioni amministrative.

DENUNCIA DI INFORTUNIO

In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore ha egli stesso la facoltà di denunciare all'INAIL l'infortunio subito per ottenere l'indennizzo.



INAIL

Caso N. - Riservato all'INAIL

--	--	--	--

Data di spedizione - Riservato all'INAIL

--	--	--	--

TIMBRO DI ARRIVO (Riservato all'INAIL)

DENUNCIA D'INFORTUNIO

All'INAIL di

Cognome Nome

Codice Fiscale Nato a

GG MM AAAA Stato di nascita Cittadinanza Sesso Stato civile

Indirizzo (via, piazza, ecc.) N. civico (1) (2)

Comune Prov. Cap.

Codice ISTAT Comune Codice ASL Telefono (Prefisso/Numero)

Professione o Mestiere (5) Qualifica (6) Tipologia di lavoro (3) (4)

Contratto collettivo naz. Data assunzione: GG - MM - AAAA PERSONE A CARICO SI NO PARENTE DEL D.L. SI NO Registro inf. n.

SEZIONE 1 - LAVORATORE

Posizione assicurativa territoriale C/C Cognome e nome o ragione sociale

Codice Ditta C/C Codice Fiscale

AZIENDA AGRICOLA Amministrazione statale Codice ministero

Indirizzo (via, piazza, ecc.) N. civico (1) (2)

Comune Prov. Cap.

Codice ISTAT Comune Telefono (Prefisso/Numero) Località dei lavori

Lavorazione svolta (azienda agricola vedi nota 7) Reparto o cantiere in cui la lavorazione è stata svolta

SEZIONE 2 - DATORE DI LAVORO

DATI RETRIBUTIVI OCCORRENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA ESPOSTI AL LORDO (8) vedi istruzioni

LA RETRIBUZIONE (PAGA BASE + CONTINGENZA + SCATTI ANZIANITA', ECC.) E' COMPUTATA SU BASE:

Oraria Ore Sett. **A** Giornaliera Mensile-mensilizzata Convenzionale Artigiana Indicare l'importo **B**

LE BASI RETRIBUTIVE SONO CAMBIATE NEI 15 GG. PRECEDENTI LA DATA DELL'INFORTUNIO? SE LA RISPOSTA E' SI, COMPILI LA RIGA SOTTOSTANTE

Importi **C** Ore Sett. **D** GG MM AAAA dal GG MM AAAA al GG MM AAAA

ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE RIFERITI A 15 GIORNI PRECEDENTI LA DATA DELL'INFORTUNIO

Importo: straordinario <input type="text"/> E Importo: diaria trasferta <input type="text"/> H	Importo: festività cadenti di domenica <input type="text"/> F Importo: somma in. e magg. per mensa, trasp., lav. not., fest. ecc. <input type="text"/> I Importo <input type="text"/> N Importo <input type="text"/> R Importo <input type="text"/> T	Importo: prestazioni in natura vitto e alloggio <input type="text"/> G Importo: fest. sopr. non trasf. in ferie riposo com. e lav. <input type="text"/> L In % <input type="text"/> O oppure <input type="text"/> P Ferie (comprendenti di festività e riposi compens. trasform. in ferie) <input type="text"/> Q Accantonamento cassa edita <input type="text"/> U
---	--	---

Elementi aggiuntivi a base annua

Tredicesima mensilità **M** oppure **O** oppure **S**

Premio di produzione **N** oppure **R**

Altre mensilità aggiuntive **M** oppure **O** oppure **S**

Totale generale **U**

SEZIONE 3 - DATI RETRIBUTIVI

SOMMA RICHIESTA ESCLUSIVAMENTE PER LA QUADRATURA AUTOMATICA DEGLI IMPORTI, DEI CAMPI:
 A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U (sommare i campi % come numeri interi)



4P42

La somma dovuta per l'indennità di inabilità temporanea deve essere inviata:

Al lavoratore presso il proprio domicilio

Al lavoratore presso la sede dell'impresa

Al datore di lavoro (art. 70 D.P.R. 1124/85)

L'INFORTUNIO E' AVVENUTO

GG / MM / AAAA Ora Durante quale ora di lavoro (01, 02, 03)? Durante il turno di notte? SI NO Comune di Prov.

Cap Codice ISTAT Comune Codice ASL L'fortunato ha abbandonato il lavoro? SI NO GG / MM / AAAA Ora

Il datore di lavoro ha saputo del fatto il GG / MM / AAAA Ha ricevuto il primo certificato medico il GG / MM / AAAA

DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO: In che modo è avvenuto l'fortunio? (descrizione particolareggiata delle cause e circostanze anche in riferimento alle misure di igiene e prevenzione)

IN PARTICOLARE: Dove è avvenuto l'fortunio? (es. nel magazzino, in strada, in officina, sul tetto, nel sotterraneo, su una barca, nella stalla, nel campo, nel bosco)

Che tipo di lavorazione stava svolgendo? (es. manutenzione, costruzione, pulizia, conduzione mezzo di trasporto, trattamento del terreno, allevamento ittico)

Era il suo lavoro consueto? SI NO semplicemente

Al momento dell'fortunio che cosa stava facendo in particolare il lavoratore? (es. sollevava una cassa, saliva le scale, usava il martello, stava guidando, arava il campo)

Che cosa è successo di imprevisto per cui è avvenuto l'fortunio? (es. si è rotto il cavo, ha perso il controllo del mezzo, ha perso l'equilibrio)

In conseguenza di ciò, che cosa è avvenuto? (es. shock elettrico, schiacciato dal mezzo di trasporto, caduto al suolo, punto da un insetto)

Se l'fortunio è avvenuto per caduta dall'alto, indicare l'altezza in metri

Il datore di lavoro era presente? SI NO

Se no, ritiene che la descrizione riferita risponda a verità? SI NO

Se ha risposto no, perché?

INDICARE EVENTUALI TESTIMONI: (COGNOME, NOME, INDIRIZZO, TELEFONO)

IN CASO DI INFORTUNIO PROVOCATO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E DI NATANTI, INDICARE COGNOME, NOME, INDIRIZZO E TELEFONO DEI CONDUCENTI E DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI COINVOLTI; NUMERI DI TARGA; COMPAGNIE ASSICURATRICI (LEGGE 24.12.69, N. 990); AUTORITA' INTERVENUTA

CHE TIPO DI LESIONE È STATA PROVOCATA DALL'INFORTUNIO?

Natura della lesione: (es. abrasione, taglio, ustione, frattura)

Sede della lesione: (es. mano destra, piede sinistro, torace)

IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI ALLE QUALI ANDRA' INCONTRO NEL CASO DI DENUNCIA INFEDELE, DICHIARA CHE I DATI ANAGRAFICI E RETRIBUTIVI FORNITI NELLA PRESENTE DENUNCIA CONTRADDISTINTA DAL NUMERO SOPRAINDICATO SONO RISPONDENTI A VERITA'

DATA

FIRMA

SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Al verificarsi dell'infortunio, il datore di lavoro, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 1124/65, deve redigere la richiesta di visita medica di infortunio (Mod. 1-I) ed accompagnare (con spese a proprio carico) l'infortunato presso il più vicino ambulatorio INAIL, oppure al più vicino Pronto Soccorso al fine di sottoporlo a visita medica.
- Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo apposito e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'INAIL (art. 92, comma 4, del D.P.R. 1124/65).
- Se l'infortunio è prognosticato non guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'evento sia all'INAIL (datore di lavoro soggetto all'assicurazione infortuni), sia all'autorità di pubblica sicurezza (tutti i datori di lavoro) con le modalità ed entro i termini del seguente schema:

INFORTUNIO

Richiesta di visita medica

Primo certificato medico

Prognosi fino a 3 giorni

Prognosi superiore a 3 giorni

Morte o pericolo di vita

Non sono previste denunce,
ma dal 7/5/96, l'evento va
comunque riportato nel
registro infortuni (art.3,
D.Lgs 242/96)

Se l'assenza con successivo
certificato medico si protrae
oltre 3 giorni

Entro 2 giorni:
-denuncia all'INAIL
-- denuncia all'autorità di
pubblica sicurezza

Entro 24 ore:
-denuncia all'INAIL
Entro 2 giorni:
-denuncia all'INAIL
-- denuncia all'autorità di
pubblica sicurezza

Riportare l'evento nel registro
infortuni

Riportare l'evento nel registro
infortuni

REGISTRO INFORTUNI

Art. 4 c.5 lett.o D.Lgs 626/94

- Tutti i datori di lavoro devono tenere il registro infortuni, nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento) indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia o meno soggetto all'assicurazione INAIL.
- Prima di essere utilizzato il registro deve essere vidimato dalla ASL, competente per territorio, la quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito con decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell'ultima pagina il numero di fogli che lo compongono e la data del rilascio (DM 12/9/1958).

Contenuto e tenuta del REGISTRO

Art. 2 DM 12 settembre 1958

- Sul registro devono essere annotati entro un giorno dall'Infortunio:
 - nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato;
 - Causa e circostanza dell'infortunio;
 - Data di abbandono e ripresa del lavoro.
- Il registro intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco. Le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile. Non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.


Contenuto e tenuta del REGISTRO

Art. 2 DM 12 settembre 1958

- Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e se non usato, dalla data in cui fu vidimato.
- Deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori del lavoro sul luogo del lavoro e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'Azienda. L'inosservanza delle disposizioni sulla tenuta e conservazione del registro infortuni è punita con la sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098 (art. 89 c. 3, D.Lgs. 626/94).

Obblighi del Lavoratore



- Il lavoratore è obbligato (art. 52, D.P.R. 1124/65) a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (anche dirigente o preposto).
 - Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all'indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza.
 - Il lavoratore è altresì tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio.
 - Anche in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti, il datore di lavoro ha il potere di sollecitare visite di controllo durante la degenza. L'obbligo di disponibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, pur non direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste dal decreto legge 463/83 convertito in legge 638/83, è legittimamente regolabile dal contratto collettivo.
- 

Le più importanti fonti normative in materia di tutela contro i rischi del lavoro sono le seguenti :

- Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che introduce nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la nozione di **DANNO BIOLOGICO**. Questo Decreto trova applicazione per i danni conseguenti ad infortuni ed a malattie professionali verificatisi o denunciati a partire dalla data di entrata in vigore del D. M. di approvazione delle nuove tabelle e dei relativi criteri applicativi.

*La data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è il **25 LUGLIO 2000**
(DATA DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE)*

DANNO BIOLOGICO

La definizione e la valutazione dell'**INABILITÀ PERMANENTE** conseguente ad infortunio sul lavoro ed a malattia professionale sono gli aspetti sui quali incide maggiormente il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Ai sensi della **NORMATIVA PRECEDENTE** (art. 74 del T.U.):

"... deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'ATTITUDINE AL LAVORO*. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente per tutta la vita , l'ATTITUDINE AL LAVORO*. (omissis)

* **L'ATTITUDINE AL LAVORO** cui si fa riferimento nel Testo Unico corrisponde ad una generica capacità lavorativa

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 scompare il riferimento all'**attitudine al lavoro**. L'oggetto della tutela risulta quindi modificato: non più la **RIDUZIONE** o la **PERDITA** dell' **ATTITUDINE AL LAVORO**, della **GENERICA CAPACITÀ LAVORATIVA**, ma il **DANNO BIOLOGICO** e le **CONSEGUENZE PATRIMONIALI** in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato ed alla ricollocabilità dello stesso.

COESISTONO PERTANTO DUE DIFFERENTI DISCIPLINE:

1. Quella del Testo unico non modificato per gli infortuni verificatisi e per malattie denunciate sino al 24 luglio 2000.
2. Quella nuova dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per tutti gli eventi accaduti a partire dal 25 luglio 2000. L'articolo 13 definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il **DANNO BIOLOGICO** come la lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale.

Il **DANNO BIOLOGICO** è la lesione all'integrità psicofisica dell'individuo e sussiste **a prescindere dall'eventuale perdita o riduzione della capacità di produzione di reddito**. Esso deve essere riferito a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui il soggetto esplica se stesso nella propria vita, non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento a tutti gli ambiti in cui il soggetto svolge la propria personalità.

L'innovazione introdotta dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 è sostanziale, perché nella valutazione del danno biologico occorre fare riferimento **NON alle conseguenze negative che il danno esercita sulla capacità produttiva del soggetto, ma alle conseguenze negative che il danno esercita sull'integrità psicofisica della persona globalmente considerata**.

PRESTAZIONI

Il verificarsi dell'infortunio fa sorgere per l'istituto assicuratore l'obbligo di corrispondere le prestazioni stabilite. Le prestazioni sono di natura economica e sanitaria.

L'articolo 66 del **Testo Unico** stabilisce le seguenti prestazioni:

- Un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- Una rendita per l'inabilità permanente;
- Un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- Una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
- Le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
- La fornitura degli apparecchi di protesi;

Obblighi del medico:

Al medico che ha prestato le prime cure all'infortunio spetta redigere il primo certificato.

Il medico certificante è tenuto ad ottemperare all'obbligo del referto o del rapporto nei casi di morte o di lesione personale grave o gravissima commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il medico è inoltre tenuto ad inviare subito al datore di lavoro la notificazione dell'infortunio, in duplice copia, una delle quali destinata all'Istituto Assicuratore.

Per il proseguimento delle cure nel caso di continuazione dell'inabilità dovrà essere redatto dal medico curante un altro certificato attestante che l'infortunato non è guarito nel termine prognosticato, formulando un giudizio sulle cause che hanno ritardato la guarigione e sulla durata ulteriore dell'inabilità.

(continua)

A guarigione avvenuta, il medico redige il **certificato definitivo** dell'infortunio, indicando la diagnosi accertata e precisando se l'infortunato ha conseguito la guarigione clinica, se può riprendere il lavoro e in quale giorno, se residuano postumi e di quale natura.

Nell'agricoltura, a differenza di quanto avviene nell'industria, è il medico che ha prestato le prime cure all'assicurato dopo l'infortunio che deve fare la denuncia all'Istituto assicuratore allorchè, a suo avviso la lesione possa avere per conseguenza un'inabilità temporanea che importi l'astensione al lavoro per più di tre giorni.

Tale certificato vale come denuncia dell'infortunio e prende il nome di **certificato denuncia**.

Distinzione tra Infortunio e Malattia Professionale

Le Malattie Professionali si distinguono dagli Infortuni in quanto:

- la causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo);
- la causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente; il T.U., infatti, parla di malattie contratte **nell'esercizio e a causa** delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.

Distinzione tra Infortunio e Malattia Professionale

Per le Malattie Professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli Infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Malattia Professionale

Generalità

L'assicurazione obbligatoria contro le Malattie Professionali opera solo a condizione che sussista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni (non esistono, cioè, lavoratori tutelati solo per le Malattie Professionali).

Malattia Professionale

Si considera *Malattia Professionale* quella contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nelle tabelle* (D.P.R. n.1124/1965, art.3), che sia cioè riconducibile eziologicamente ai rischi cui è esposto il lavoratore e la cui conseguenza sia una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa (o di lesione all'integrità psico-fisica con la nuova disciplina del danno biologico).

* elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965 e sostituite dal D.P.R. n.336/1994.

Malattie Professionali

Malattie Professionali - Periodo 1999 - 2003 Industria - Dato Italia

	1999	2000	2001	2002	2003
MP tabellate	10.467	9.858	9.523	7.287	4.991
MP non-tab.	13.555	14.492	16.217	14.115	12.137
Totale	24.094	24.776	27.133	25.328	23.231

Malattie Professionali

MP Tabellate manifestatesi nel periodo 1999 - 2003					
Dato Italia	Industria e Servizi				
	1999	2000	2001	2002	2003
Ipoacusia da rumore	5.753	5.339	4.784	3.447	2.177
Malattie cutanee	1.207	1.062	1.028	804	562
Asbestosi	631	627	777	639	415
Silicosi	701	669	576	439	353
Neoplasie da asbesto	374	431	588	587	484
Malattie osteoarticolari	347	355	377	330	225
Asma bronchiale	245	272	257	189	155
Pneumoconiosi da silicati	232	223	170	117	68
TOTALE	10.467	9.858	9.523	7.287	4.991

Malattie Professionali

MP Non Tabellate manifestatesi nel periodo 1999 - 2003					
Dato Italia	Industria e Servizi				
	1999	2000	2001	2002	2003
Ipoacusia da rumore	6.316	6.017	5.499	2.804	2.244
Malattie app. Respiratorio	1.121	1.166	1.138	1.073	475
STC	734	838	865	542	388
Tendiniti	564	791	1.001	927	777
Tumori	363	362	433	287	228
TOTALE	13.555	14.492	16.217	14.115	12.137

Malattie Professionali

- Definizione :

- ↔ L'accertamento e la diagnosi clinica di una forma morbosa
- ↔ La manifestazione giuridica della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità
- ↔ L'attribuzione della malattia ad un determinato agente nocivo.

Malattie Professionali

Allegato 4 T.U. DPR 1124/65

MP Tabellate: Presunzione Legale d'origine

36) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.	Lavori nei quali si impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.	Due anni.
37) Malattie causate da lavoro in aria compressa.	Lavori subacquei.	Un anno. In caso di manifestazioni artritiche: cinque anni.
38) Sordità da rumori.	a) Lavoro dei calderai; b) ribaditura dei bulloni; c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni; d) prove dei motori a scoppio; e) produzione di polveri metalliche con macchine a pestelli; f) condotta di aeromobili; g) fabbricazione di chiodi; h) lavoro dei telai.	Un anno.
39) Cataratta da energie ragianti.	Fusioni del vetro e dei metalli; lavorazioni su masse incandescenti.	Tre anni.
40) Anchilostomiasi con le sue conseguenze dirette.	Lavori nelle miniere, nelle cave di argille o sotto terra, nelle gallerie, nelle fornaci di laterizi.	Un anno.

Nesso di Causalità nelle Malattie Professionali

PRESUNZIONE LEGALE DI ORIGINE

Principio che consente, una volta formulata una diagnosi etiologica di malattia rapportabile ad un fattore patogeno tabellato, di attribuire la malattia stessa alla lavorazione protetta svolta dall'assicurato, senza la necessità di provare, mediante indagini analitiche ambientali, il grado di effettiva nocività del posto di lavoro (dal momento che le tabelle stesse non prevedono un periodo minimo di esposizione al potenziale rischio).

>>>>Facilitazione diagnostica eziologica

Malattie Professionali

- **Sentenze Corte Costituzionale 179 e 206 del 1988**
- **Sistema Misto:**
 - MP Tabellate
 - MP non tabellate
 - MP Tabellate richieste oltre termine massimo di indennizzabilità

Malattie Professionali

➤ Sistema Misto:

- MP Tabellate: Presunzione Legale d'origine
- MP non tabellate ed MP Tabellate richieste oltre termine max di indennizzabilità: Onere della Prova

LA GESTIONE INAIL DELLE MP

GLI OBBLIGHI DI LEGGE



I ctf. Di MP

REFERTO

DENUNCIA - SEGNALAZIONE
(art 139 TU art. 10 D. Lgs 238/2000)



PRIMO CERTIFICATO

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.):

Art. 52: "... La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di gg 15 dalla manifestazione di essa sotto pena di **decadenza** dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia".

Art. 53: "... La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'INAIL , corredata da **certificato medico**, entro i 5 gg successivi... "

DENUNCIA-SEGNALAZIONE

Art 139 T.U. DPR 1124/65

"E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.*

La denuncia va fatta all'Ispettorato del Lavoro ..."

*

DM 18/4/73

DENUNCIA-SEGNALAZIONE

Art 10 D Lgs 38/2000

Comma 1: " Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ... è costituita una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell' elenco delle malattie di cui all' art 139 e delle tabelle di cui agli art. 3 e 211 del T.U."*

* D. M. 27/4/04

Comma 4: "La trasmissione della copia della denuncia di cui all'art 139 ... è effettuata, oltre che all'ASL (servizi PISSL che hanno sostituito l'Ispettorato del Lavoro), anche alla sede INAIL competente per territorio."

Denuncia ex art 139 T.U. e art. 10 D Lgs 38/2000



- 1) la segnalazione - denuncia non avvia l'iter del riconoscimento della tutela;
- 2) il medico è obbligato alla denuncia anche senza il consenso dell'assistito
- 3) il medico è obbligato alla denuncia anche se il soggetto non è assicurato inail.

* La denuncia all'UPG può esonerare comunque il medico dal referto

** La denuncia all'INAIL non esonera il medico dal I certificato di MP

DM 27/4/04

La finalità epidemiologiche e preventive dell'elenco e non assicurative hanno consentito di sostituire il termine di certezza con quello di "probabilità".

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi

dell'art. 139 del T. U.:



LISTE (I, II, III): a seconda della probabilità dell'origine professionale;

GRUPPI (1 - 7): a seconda dell'agente causale

La distinzione nelle tre liste non ha alcun rapporto con l'obbligatorietà della denuncia della malattia, che resta sempre.

AREE TEMATICHE

BANCA DATI INAIL



AZIENDE
ASSICURATE

EVENTI
DENUNCIATI

EVENTI
INDENNIZZATI

RISCHIO

**PER CODICE ISTAT
ATECO 91**

**PER CODICE DI
LAVORAZIONE INAIL**

BANCA DATI INAIL

OBIETTIVO

FORNIRE DATI E INFORMAZIONI

STATISTICHE PER UNA CONOSCENZA

COMPLETA DEL FENOMENO INFORTUNISTICO

NELLE SUE DIVERSE ARTICOLAZIONI

A FINI GESTIONALI E PREVENZIONALI

BANCA DATI INAIL DESTINATARI

UTENZA INTERNA:

organi dell'Ente, unità centrali e periferiche

UTENZA ESTERNA:

***enti statali, ASL,
rappresentanti dei Lavoratori e
datori di lavoro,
Università,
Istituti di ricerca, ecc.***

MONITORING
FONTE DELLE INFORMAZIONI

**DATI CONTENUTI NEGLI ARCHIVI
INAIL E DESUNTI DALLE
DENUNCE DI ESERCIZIO, DALLE
DENUNCE DI INFORTUNIO E
DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI E, DAGLI ATTI
RELATIVI ALL'ITER
AMMINISTRATIVO DELL'EVENTO
LESIVO, NONCHE' DELLE
DENUNCE DI VARIAZIONE
DELLE ATTIVITA' DELLE
AZIENDE ASSICURATE**

BANCA DATI INAIL

EVENTI



**INDUSTRIA
COMMERCIO
SERVIZI**



AGRICOLTURA



DENUNCIATI

PER CONTO STATO



INFORTUNI DENUNCIATI

MALATTIE PROFESSIONALI

AZIENDE IN COMPLESSO

AZIENDE ARTIGIANE

AZIENDE NON ARTIGIANE

DATI DI SINTESI

PER ATTIVITA' ECONOMICA

PER CODICE DI TARIFFA INAIL

COMPLESSO INFORTUNI

**INFORTUNI CON
FRANCHIGIA**

INFORTUNI MORTALI

PROVINCIA, REGIONE, ANNO EVENTO, TIPO DI AZIENDA, AZIENDE MONOLOCALIZZATE, AZIENDE PLURILocalizzate, AUTONOMI, CLASSE DI ADDETI, ETA', SESSO, AGENTE MATERIALE, FORMA DI AVVENIMENTO, SEDE DELLA LESIONE, LAVORAZIONE

EVENTI



**INDUSTRIA
COMMERCIO**



AGRICOLTURA



INDENNIZZATI

PER CONTO STATO



INFORTUNI DEFINITI

MALATTIE PROFESSIONALI

AZIENDE IN COMPLESSO

AZIENDE ARTIGIANE

AZIENDE NON ARTIGIANE

DATI DI SINTESI

PER ATTIVITA' ECONOMICA

PER CODICE DI TARIFFA INAIL

PROVINCIA, REGIONE, ITALIA, PER TIPO DI DEFINIZIONE, PER TIPO DI AZIENDA, , APPRENDISTI, CONSEGUENZA, FORMA DI AVVENIMENTO, AGENTE MATERIALE, NATURA DELLA LESIONE, SEDE DELLA LESIONE, ETA', SESSO, DURATA MEDIA DEI GIORNI, INDENNIZZO MEDIO, INABILITA' PERMANENTE, INABILITA' TEMPORANEA, MORTE, AZIENDE MONOLOCALIZZATE, AZIENDE PLURILocalizzate, CLASSE DI ADDETTI, TIPO DI MALATTIA PROFESSIONALE, GRADO DI DEFINIZIONE, GRADO MEDIO, TIPO DI SOSTANZA CHE HA CAUSATO LA MALATTIA PROFESSIONALE, LAVORAZIONE, LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORI DIPENDENTI

AREA TEMATICA RISCHIO

INDICATORI STATISTICI:

A) FREQUENZA RELATIVA (X 1.000 ADDETTI): RAPPORTO TRA EVENTI LESIVI INDENNIZZATI (integrati per tener conto dei casi non ancora liquidati) E NUMERO DEGLI ESPOSTI

B) RAPPORTO DI GRAVITA' (X ADDETTO): RAPPORTO TRA GLI EVNTI LESIVI INDENNIZZATI (integrati per tener conto dei casi non ancora liquidati) E NUMERO DEGLI ESPOSTI

LE TIPOLOGIE SONO ESPRESSE IN GIORNATE QUANTIFICATE IN BASE A:

TEMPORANEA: giornate effettivamente perdute, compresi i tre giorni di franchigia

INABILITA' PERMANENTE: ogni grado di invalidità equivale a 75 giornate perdute

MORTE : ogni caso equivale a 7500 giornate

RISCHIO

SINTESI ← → INABILITA' DI TEMPORANEA
MORTE ← → INABILITA' PERMANENTE
→ TOTALEI

FREQUENZE RELATIVE DI INFORTUNIO

RAPPORTI DI GRAVITA' DI INFORTUNIO

FREQUENZE

NUMERO INDICI

GRADUATORIE DI FREQUENZE

RAPPORTI

NUMERO INDICI

GRADUATORIE DI GRAVITA'

TERRITORIO

PER ATTIVITA' ECONOMICA

PER CODICE DI TARIFFA INAIL

PROVINCIA, REGIONE, ITALIA, INABILITA' TEMPORANEA, INABILITA' PERMANENTE, MORTE, AZIENDE MONOLOCALIZZATE, AZIENDE PLURILocalizzate, GRADUATORIA DEI RAPPORTI DI GRAVITA', GRADUATORIA DELLE FREQUENZE RELATIVE

RENDITA INAIL e Equo Indennizzo

Diversità:

i due istituti si differenziano nell'ambito e nell'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto.

RENDITA INAIL e Equo Indennizzo

Causa di Servizio:

La giurisprudenza prevalente ha affermato che nel determinismo delle cause di servizio l'attività lavorativa non svolge mai una funzione causale esclusiva bensì solo concausale, la quale non esclude che altri fattori diversi dal servizio possano intervenire nel processo generatore dell'infermità lamentata dal pubblico dipendente.

La giurisprudenza reputa sufficiente che il dipendente fornisca un mero principio di prova circa l'esistenza del nesso causale tra infermità e causa di servizio, mentre incombe poi all'Amministrazione l'onere di fornire una prova contraria, tale da escludere l'esistenza del nesso etiologico anche sotto il profilo meramente probabilistico.

RENDITA INAIL e Equo Indennizzo

INAIL:

Nell'ambito della tutela INAIL, invece, la prova della sussistenza del nesso etiologico deve essere sicuramente più rigorosa, poiché il diritto alle prestazioni viene riconosciuto soltanto ove si accerti l'esistenza di un rapporto causale diretto ed efficiente tra la patologia e l'attività lavorativa.

RENDITA INAIL e Equo Indennizzo

Pur essendosi attenuate, nel corso del tempo, alcune delle sopra segnalate differenze, soprattutto in relazione alla tutela accordata alle Malattie Professionali non tabellate ed alla elaborazione giurisprudenziale in materia di nesso di causalità, tuttavia la Corte di Cassazione ha costantemente sottolineato la diversa funzione dei due istituti, ribadendo che l'equo indennizzo e la rendita per Malattia Professionale sono istituti giuridici autonomi retti da regolamentazioni processuali distinte

(Cassazione Civile, sez. lav., 26/8/05, n.17353; 19/8/05 n.17053; 25/2/05, n.4005; 20/8/04, n.16392).



Grazie

www.inail.it/basilicata

Giuseppe Satriani- Sovrintendente Medico INAIL- Regione Basilicata